



D.Lgs 106 luglio 17 - OBBLIGO MARCATURA PRODOTTI DA COSTRUZIONE

dal 9 Agosto introdotte sanzioni penali e civili per tutti, progettisti, installatori, direttori lavori,
produttori e rivenditori

Contenuti del D.Lgs 106/17

Il D.Lgs n.106 del 16/06/17 in vigore dal 09/08/17 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Definisce gli adempimenti dei fabbricanti e degli operatori economici per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione (Art.2 Reg. UE 305/11), le modalità di controllo e vigilanza sul mercato degli organismi preposti, le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore, del costruttore e le relative sanzioni.

Definizione di prodotto da costruzione – Art.2 Regolamento (UE) N.305/2011

Ai sensi del suddetto regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto o kit prefabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Con la suddetta definizione si richiama sostanzialmente qualsiasi prodotto pensato per essere installato in un'opera di costruzione e che incide su tutte le prestazioni dell'opera stessa, siano esse strutturali, energetiche, igieniche, termiche, depurative etc.

Condizioni per l'immissione sul mercato e l'impiego dei prodotti da costruzione – Art.5 D.lgs 106/17

Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea (ETA), il fabbricante redige (salvo i casi previsti dal Reg. UE 305/11 Art.5) una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone all'atto di immissione del prodotto sul mercato la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal Reg.UE 305/11.

La deroga secondo l'Art.5 del Reg.UE 305/11 è prevista nei casi di:

- prodotto fabbricato su specifica ordinazione ed installato in una singola ed identificata opera sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione*;
- prodotto fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione, sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione*;
- prodotto fabbricato ai fini del restauro di opere formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico**;

* per soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione è da intendersi il direttore dei lavori, ove designato ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero il professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.

** le opere da costruzione formalmente protette sono da intendersi quelle individuate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42).

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione - Art.20 D.lgs 106/17

Comma1 - **Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore** che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro**; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con **l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro** qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Comma1 - **Il progettista dell'opera** che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 euro a 12.000 euro**; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con **l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro** qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Verifica che il prodotto sia a norma:

1. Individuare la **norma tecnica armonizzata** relativa al campo di applicazione del prodotto; <https://standards.cen.eu/index.html>
2. Verificare che il **prodotto sia dotato di DoP (Dichiarazione di Prestazione)** rilasciata dal fabbricante e rispondente alla norma tecnica di riferimento (farsi mandare copia informatica o cartacea dal produttore o dal rivenditore);
3. Verificare che il **prodotto sia dotato di marcatura CE** rispondente alla norma tecnica armonizzata (Verificare la presenza del marchio che deve essere visibile, leggibile e indelebile);
4. Verificare la presenza di istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite dal produttore e necessarie per l'utilizzo del prodotto (manuale di installazione, uso e manutenzione);
5. In caso di sostanze o prodotti chimici verificare la presenza di una scheda di dati di sicurezza fornita dal produttore così come disciplinato dal regolamento REACH; http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm